

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1114

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COLITTO

*Presentata il 24 aprile 1959*

Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza,  
dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, richiamati per la guerra 1940-1944, i quali prestarono servizio presso i Comandi truppe ai depositi, istituiti per l'istruzione delle reclute e dei richiamati, all'atto del loro ricollocamento in congedo non ebbero riconosciuto utile ai fini della rivalutazione della pensione il servizio anzidetto, perché i comandi truppe furono considerati enti non mobilitati, a norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.

Il citato regio decreto-legge si sarebbe dovuto limitare, se mai, a non concedere agli ufficiali, di cui sopra, i benefici derivanti dalla mobilitazione (campagne, distintivi, in-

dennità, ecc.); ma non doveva privarli del diritto del riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio da essi prestato, anche se presso enti non mobilitati.

Furono, invece, considerati mobilitati, in tutto o in parte, il Ministero della guerra, i comandi territoriali ed altri enti vari.

Gli ufficiali, quindi, che vi prestarono servizio addetti agli uffici hanno avuto maggiorata la loro pensione.

Giustizia impone che si ripari a tale disparità di trattamento, disponendosi che qualunque servizio prestato dagli ufficiali richiamati dal congedo, fruente di pensione, deve essere ritenuto utile per la pensione stessa.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A modifica della legge 3 aprile 1958, n. 472, i servizi comunque resi prima ed a partire dall'entrata in vigore della presente legge come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, richiamati in servizio o trattenuti, sono utili ai fini di pensione.

ART. 2.

Le disposizioni, di cui all'articolo 1, devono essere applicate a tutti gli ufficiali in pensione, richiamati in servizio negli anni 1935-1945 e seguenti.

ART. 3.

La pensione spettante agli ufficiali, che sono stati ricollocati in congedo anteriormente al 1956, deve essere riliquidata con effetto dal 1° luglio 1956 e corrispondente al grado con il quale sono stati ricollocati in congedo, tenendosi altresì conto degli anni di servizio prestato da richiamati, nonché le campagne di guerra, durante le quali gli ufficiali stessi prestarono servizio.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.